



Ministero delle Attività Produttive
DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI
Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
Ufficio B4
Tel. 0647055322 Fax 06483691

Roma 27 aprile 2006, prot. n.000003985

Alla CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO
di FIRENZE

All'Unione regionale delle Camere di Commercio
della TOSCANA

OGGETTO: Regolamento 30 giugno 2003, n. 229, recante riqualificazione delle imprese di facchinaggio. Art. 5, comma 1 lettera b).

La norma richiamata in epigrafe, individuante i requisiti di capacità economico - finanziaria, dell'impresa esercente attività di facchinaggio, dispone che tale requisito si dimostri, tra l'altro, tramite "il possesso di un patrimonio netto (capitale sociale + riserve) pari almeno all'8% del fatturato...".

L'inciso contenuto nella norma "(capitale sociale + riserve)", appare esemplificativo e non già tassativo del disposto normativo generale, cui l'articolo 5 in questione fa riferimento.

La norma infatti richiama la disposizione civilistica - contabile del "patrimonio netto", espressamente contemplata dall'art. 2424 del codice civile vigente.

Detta norma, parzialmente modificata dal decreto legislativo n. 6 del 2003 di riforma del diritto societario, oggi dispone che costituiscono il patrimonio netto: I capitale; II riserva da sovrapprezzo delle azioni; III riserve di valutazione; IV riserva legale; V riserve statutarie; VI riserva per azioni proprie in portafoglio; VII altre riserve distintamente indicate; VIII utili (e perdite) portati a nuovo; IX utili (e perdite) d'esercizio.

È pertanto di tutta evidenza che a tale definizione normativa si deve fare ricorso per dare corretta e sistematica implementazione all'art. 5 del DM 229/03.

IL DIRETTORE GENERALE
(Mario Spigarelli)
F.to Spigarelli

Maceroni